

Decreto 5 marzo 2007, n. 17114¹

“Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 17114).

G.U. del 23 marzo 2007, n. 69 - Supplemento Ordinario n. 80

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
- Visto il comma 5 dell'art. 28, della legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
- Visto il comma 3 del medesimo art. 28 in cui è previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
- Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
- Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome;
- Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 18 febbraio 2005 alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e dei primi mesi di applicazione della codifica;
- Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni;

¹ Per ciò che attiene i codici gestionali si rinvia all'allegato A al presente provvedimento

- Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome, approvato all'unanimità nel corso della seduta del 6 luglio 2006;
- Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
- Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Articolo 1 - Attività delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.
2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista dall'allegato A. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce.
3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
 - provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando la regolarizzazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
 - uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicata sul sito Internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
 - applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
 - comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 30 aprile 2007.

Articolo 2 - Modalità di acquisizione dati

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali, che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale.

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesoriери, secondo le Regole di colloquio tesoriери - Banca d'Italia, consultabili sul sito Internet www.siope.tesoro.it.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'ISTAT, consultabile sul sito Internet www.siope.tesoro.it.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesoriери con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa o di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesoriери con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa o di tesoreria». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesoriери trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall'allegato *B* al presente decreto. Entro lo stesso termine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriере che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

Articolo 3 - Accesso al SIOPE

1. Ogni Regione o Provincia autonoma, accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, a quella dello Stato e degli enti che operano nell'ambito del proprio territorio, nonchè a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito Internet www.siope.tesoro.it.
3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.